



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy, 20 - Tel. 0399225126 - Fax 0399225135
Codice Fiscale 00504810136

DETERMINAZIONE N. 433 DEL 08/09/2026

**OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMMOBILE VIA OSNAGO N. 2 - SERVIZIO DI
ALLONTANAMENTO VOLATIVI E SANIFICAZIONE LOCALE
SOTTOTETTO, CON INSTALLAZIONE RETE
ANTINTRUSIONE - CIG: BCE14CBA0B**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, AMBIENTE, TERRITORIO E COMMERCIO

Preso atto che, a seguito di accesso incontrollato di piccioni al locale sottotetto dello stabile di proprietà comunale sito in Via Osnago n. 2 (alloggi ALER), occorre procedere con intervento di allontanamento volativi e sanificazione, oltre che con installazione rete antintrusione al fine di evitare il ripetersi di tale situazione;

Dato atto che, per l'affidamento in parola, l'Ufficio Lavori Pubblici ha redatto apposita documentazione con importo da porsi a base di gara pari a € 9.160,00, di cui € 3.297,60 quale importo per la manodopera e € 274,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Preso atto che nella fattispecie, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, trovano applicazione:

- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, laddove è previsto che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- l'art. 50, comma 1, lettera b) del citato D. Lgs. n. 36/2023 laddove è consentito l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che, in data 03/09/2026, è stata avviata sulla piattaforma e-Procurement Sintel ARIA di Regione Lombardia, la procedura telematica per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del servizio in parola, invitando l'operatore economico FE.MA srl con sede in Assago (MI), Via Palermo n. 35, P.IVA 07624250150, specializzato nel settore

Visto il Report della procedura ID 223855694, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, generato dalla piattaforma Sintel, dal quale si evince che in data 04/09/2026 l'operatore economico ha provveduto all'invio di valida offerta con ribasso sull'importo a base di gara pari allo 0%, e pertanto è stato possibile procedere a conclusione anticipata della procedura con aggiudicazione provvisoria del servizio;

Ritenuta l'offerta dell'operatore economico conveniente e congrua;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato con prot. INAIL_ 54266605 in data 25/05/2026 che attesta la regolarità della Ditta presso gli enti previdenziali ed assicurativi INPS e INAIL;

Preso atto che l'operatore economico FE.MA srl si aggiudica la procedura ai costi stimati per l'esecuzione del suddetto servizio, alle condizioni e con le specifiche previste nella lettera d'invito alla procedura e nei relativi allegati;

Specificato, in riferimento al disposto dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, che:

- con l'appalto e il conseguente contratto si affida il servizio di manutenzione straordinaria immobile Via Osnago n. 2 – servizio di allontanamento volativi e sanificazione locale sottotetto, con installazione rete antintrusione;
- il contratto avrà per oggetto il servizio sopra citato e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) *importo complessivo*: € 9.160,00 oltre IVA 22 %;
 - b) *periodo*: un mese dalla ricezione di formale comunicazione di affidamento;
 - c) *contraente*: FE.MA S.r.l. con sede in Assago (MI), Via Palermo n. 35, P.IVA 07624250150;
 - d) *ragioni della scelta*: esperienza professionale nel settore;
 - e) *pagamento*: di norma 30 giorni dalla data di ricevimento fattura al protocollo;
 - f) *forma del contratto*: conferma d'ordine ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 trasmessa via posta elettronica certificata;
 - g) *modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/23;
 - h) *responsabile del procedimento*: Arch. Valentina Riolo;
 - i) *CIG*: BCE14CBA0B, che sarà riportato sul mandato di pagamento emesso successivamente alla fatturazione e alla comunicazione, a cura della Ditta aggiudicataria, degli estremi del conto corrente dedicato;
 - j) i requisiti di carattere generale e quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono quelli di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023;

Rilevato che l'importo complessivo per il servizio in oggetto di € 11.175,20 (iva inclusa) trova copertura mediante imputazione sul Bilancio 2026/2027/2028, annualità 2026, Cap. di PEG n. 01052.02.00348619, disponibile;

Dato atto che dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;

Accertato che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato altresì atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

Accertata la copertura finanziaria della spesa per il servizio in parola;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Attestato che non sussistono condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con conseguente obbligo di astensione dall'adozione del presente provvedimento, in applicazione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento dei dipendenti;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2027/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2025;
- il Bilancio di previsione 2026/2027/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18/12/2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2027/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2026;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il provvedimento di nomina del Sindaco del Comune di Lomagna n. 6 del 01/07/2026 con cui si attribuiscono alla sottoscritta gli incarichi di elevata qualificazione con le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, Ambiente, Territorio e del Commercio, per il periodo dal 1° luglio sino al 31 dicembre 2026;

DETERMINA

1. Di fare riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite.
2. In esito a gara esperita attraverso procedura ID 223855694 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 sulla piattaforma e-Procurement Sintel ARIA di Regione Lombardia, di aggiudicare definitivamente ed affidare all'operatore economico FE.MA S.r.l. con sede in Assago (MI), Via Palermo n. 35, P.IVA 07624250150, il servizio di manutenzione straordinaria immobile Via Osnago n. 2 – servizio di allontanamento volativi e sanificazione locale sottotetto, con installazione rete antintrusione.
3. Di assicurare il rispetto dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, dando atto che:
 - con l'appalto e il conseguente contratto si affida il servizio di manutenzione straordinaria immobile Via Osnago n. 2 – servizio di allontanamento volativi e sanificazione locale sottotetto, con installazione rete antintrusione;
 - il contratto avrà per oggetto il servizio sopra citato e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - k) *importo complessivo*: € 9.160,00 oltre IVA 22 %;
 - l) *periodo*: un mese dalla ricezione di formale comunicazione di affidamento;
 - m) *contraente*: FE.MA srl con sede in Assago (MI), Via Palermo n. 35, P.IVA 07624250150;
 - n) *ragioni della scelta*: esperienza professionale nel settore;
 - o) *pagamento*: di norma 30 giorni dalla data di ricevimento fattura al protocollo;
 - p) *forma del contratto*: conferma d'ordine ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 trasmessa via posta elettronica certificata;
 - q) *modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/23;
 - r) *responsabile del procedimento*: Arch. Valentina Riolo;
 - s) *CIG*: BCE14CBA0B, che sarà riportato sul mandato di pagamento emesso

successivamente alla fatturazione e alla comunicazione, a cura della Ditta aggiudicataria, degli estremi del conto corrente dedicato;

t) i requisiti di carattere generale e quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono quelli di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. Di assumere a favore dell'operatore FE.MA S.r.l., per il servizio in oggetto, impegno giuridico e contabile per € 9.160,00 (iva esclusa) pari a complessivi € 11.175,20 (iva inclusa), mediante imputazione sul Bilancio 2026/2027/2028, annualità 2026, Cap. di PEG n. 01052.02.00348619, disponibile.
4. Di dare atto che si è accertato che i pagamenti derivanti dall'impegno di spesa di cui al presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica.
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
6. Di dare atto che il pagamento delle fatture, di cui al presente incarico, avverrà a seguito della redazione di atto di liquidazione.
7. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Lomagna nella sezione "Amministrazione Trasparente".
8. Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

08/09/2026

Il Responsabile
Valentina Riolo
Firmato digitalmente